

N. 88/2019 R. Ist. Fall.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

- 1) dott. Daniela Bruni, Presidente, rel
 - 2) dott. Gabriella Zanon Giudice
 - 3) dott. Silvia Bianchi, Giudice
- riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti del procedimento n. 88/2019 a cui sono state riunite le istanze nn. 115 e 334/2019, 21 e 47/2020 (mentre sono state desistite le nn. 93/2019 e. 8/2020) ;

viste le istanze di fallimento presentate da Perini Andrea, Cecchinato Alessandra, Penzo Mattia, Michieli Claudia, difesi dall'avv. A. Campesan; da Donà Luca, Vettore Cristian e Simionato Silvia difesi dall'avv. Silvio Monticelli, Riccardo Cera, difeso dall'avv. Tania Busetto; 'presa visione dei documenti allegati';

ritenuta la propria competenza in base 9 l.f., atteso che la sede legale è sita in Camponogara, Venezia;

ritenuta la ritualità della notifica;

rilevato che tutti gli istanti sono ex dipendenti della resistente per competenze retributive e di fine rapporto e che i crediti degli assistiti dell'avv. Campesan sono stati riconosciuti almeno fino a concorrenza di € 29.517,78 mentre quelli degli altri istanti sono cristallizzati in decreti ingiuntivi ormai definitivi;

ritenuto che Infinity srl è imprenditore commerciale e che risultano superate le soglie alternative di fallibilità previste dall'art. 1, 2° co, L.F.



sia con riguardo all'attivo immobiliare sia ai ricavi per gli esercizi 2017 e 2018;

considerato che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 (art. 15, ultimo comma L.F.), poiché i crediti complessivi degli istanti ammontano ad importo eccedente tale limite; inoltre dal ricorso n. 47/2020 risultano debiti verso VERITAS S.P.A. e Società Servizi Territoriali S.P.A., per TARI e COSAP; da altra istanza n. 66/2020, non ancora notificata, emerge che le ex lavoratrici Bertocco Annalisa e Guarnieri Silvia vantano un complessivo credito, da aggiornarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria, pari ad Euro 14.205,27, discendente parimenti da decreti ingiuntivi, oltre a lamentati danni da licenziamento illegittimo; constatato, ancora, che la predetta società versa in stato di insolvenza ciò emergendo dall'omesso continuativo pagamento dei debiti verso i lavoratori che vantano crediti risalenti: l'istanza n. 88/2019 riguarda in generale mancati pagamenti di retribuzioni per il 2018 ma Michieli Claudia vanta anche crediti per omesso pagamento retribuzione dei mesi di ottobre 2017, novembre 2017, tredicesima 2017, dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018, tredicesima 2018, quattordicesima 2018, ferie, rol, ex festività, indennità sostitutiva del preavviso, nonché del TFR; l'istanza n. 115/2019 presenta competenze maturate tra giugno e novembre dell'anno 2018; la n. 21/2020 concerne competenze maturate fino ad agosto 2019, e la n. 47/2020 crediti di lavoro compresi tra il 2015 ed il marzo 2018;

la risalenza sia delle obbligazioni sia del *deficit* di liquidità sufficiente ad adempiervi correntemente esclude, ammesso e non concesso che sia stato abbandonato il concetto tradizionale di irrilevanza delle cause dell'insolvenza, il nesso tra le conseguenze economiche generate dalla pandemia a carico delle imprese e l'insolvenza di Infinity srl che è ben preesistente all'infezione da coronavirus;

risulta pertanto inconferente il richiamo dell'art. 91 del D.L. 17/3/2020 n. 18 invocato da parte resistente ("il rispetto delle misure di contenimento imposte è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore") posto



che l'inadempimento si era già verificato ben prima del manifestarsi dell'epidemia;

parimenti non si ravvisa alcun fumus di irragionevolezza per disparità di trattamento della normativa che limita l'improcedibilità alle istanze di fallimento depositate post 9 marzo 2020 posto che, secondo la stessa Relazione citata da parte resistente, "la normativa mira a tutelare le imprese" in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari" laddove questa genesi dello stato di insolvenza va escluso per Infinity srl in conseguenza delle osservazioni citate;

rilevato ancora che, con nota non autorizzata, il patrocinio della resistente ha ritenuto di informare il Tribunale di un appuntamento fissato per i primi di maggio tra il l.r. di Infinity e Fineco ma che la genericità dell'allegato non dimostra il recupero di solvibilità o di fiducia dal sistema bancario né la resistente può reclamare una tempistica più dilatata di quanto non le sia stata già concessa;

richiamati infine i provvedimenti del GD 13 e 30 marzo 2020 con cui è stata dichiarata l'urgenza e pertanto proseguita la trattazione anche durante la sospensione dei termini, peraltro ormai spirata;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 l.f.

DICHIARA

il fallimento di INFINITY S.R.L. a socio unico (C.F.: 04183340274) in persona del l. r. con sede in Camponogara, via Artigiani, 18/C (Ve);

NOMINA

la dott.ssa Daniela Bruni Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi dell'art.28 l.f., il dott. Giovanni Rubin, Curatore, in considerazione delle sue doti professionali già apprezzate da questo Tribunale in occasione dei pregressi incarichi affidati;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori in Cancelleria



ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

il giorno 24 novembre 2020 ore 11 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice.

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f. le relative domande di insinuazione;

DISPONE

la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario del contributo unificato di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione all'attivo fallimentare della necessaria liquidità

ORDINA

che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c. nonché notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell'art. 17 L.F. anche al Pubblico Ministero.

Venezia, 13 maggio 2020,

Il Presidente est.

